



COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO

CAP. 10050 - Tel. 011 96 39 929- 011 96 39 930 - FAX 011 96 40 406
E-mail: comune.santantonino@tin.it

Codice fiscale e Partita IVA n. 01473430013

REGOLAMENTO COMUNALE DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTI SANITARI (TESTAMENTO BIOLOGICO).

**Approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 30 del 09/05/2012**

REGOLAMENTO COMUNALE DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTI SANITARI (TESTAMENTO BIOLOGICO).

ART. 1

Il Comune di Sant'Antonino di Susa, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, ed accogliendo l'appello dei suoi cittadini al diritto di tutela e libertà di cura, istituisce il registro delle dichiarazioni anticipate di volontà per i trattamenti sanitari.

ART. 2

Con il termine di dichiarazione anticipata di volontà per i trattamenti sanitari si definisce un documento che consente al cittadino di esprimere la propria volontà anticipata in merito alle terapie che intende o non intende accettare, nell'eventualità in cui dovesse trovarsi nella condizione di incapacità di esprimere tale giudizio perché affetto da malattie o traumatismi cerebrali che determinano una perdita di coscienza permanente ed irreversibile.

ART. 3

Il Registro è riservato ai cittadini maggiorenni residenti nel Comune di Sant'Antonino di Susa.

ART. 4

Il cittadino nomina un fiduciario che lo sostituisce nel caso in cui il cittadino stesso non possa comunicare consapevolmente con i medici e che vigilerà sulla corretta esecuzione delle sue volontà.

Il fiduciario è l'unico soggetto autorizzato a recarsi in Comune, nel caso di impedimento del titolare, per ritirare la copia ivi depositata ai sensi dell'art.5.

ART. 5

L'interessato deve compilare un modulo in triplice copia: una copia resta a lui, una seconda è consegnata al fiduciario mentre la terza è destinata al Comune, inserita in busta chiusa unitamente alla fotocopia dei documenti d'identità dello stesso interessato e del fiduciario.

ART. 6

Il cittadino interessato rende la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con cui attesta di aver compilato, sottoscritto e consegnato la dichiarazione anticipata di volontà per i trattamenti sanitari in tre copie identiche. Il funzionario comunale rilascia al dichiarante e al fiduciario l'attestazione di consegna di tale documento, della sua avvenuta registrazione e deposito.

Il funzionario accettante non conosce il contenuto di tale documento, che è un atto strettamente personale.

ART. 7

Il registro deve riportare il numero progressivo delle dichiarazioni di cui al precedente articolo e l'elenco dei soggetti dichiaranti e dei fiduciari. Il funzionario comunale incaricato ha cura di aggiornare il registro e conservare in luogo appositamente individuato le buste contenenti le dichiarazioni ricevute.

ART. 8

La dichiarazione anticipata di volontà per i trattamenti sanitari ha durata illimitata, salva la possibilità, in ogni momento, di modificare o revocare le precedenti volontà.